

ACCORDO EG: DIFFIDA O.O.S.S. ALL'AZIENDA PER INADEMPIENZA



I comitati di colore EG di FAIB, FEGICA e FIGISC, nel riaffermare la loro piena condivisione dei contenuti economici e normativi previsti dall'accordo del 17 luglio 2018 diffidano l'Azienda ad attenersi ai contenuti dello stesso e invitano i gestori associati ad applicare puntualmente l'Accordo, ivi compreso, sotto forma di protesta, il prezzo massimo; chiedono al MISE di aprire la vertenza collettiva ai sensi del D.lgs. 32/98 art. 1 comma 6; proclamano lo stato di agitazione dei gestori e in assenza di un segnale tempestivo e concreto nei confronti dei temi posti, da un lato calendarizzano azioni di contestazione e di chiusura degli impianti, entro la prima metà del mese di febbraio, dall'altra valutano di assumere la decisione di sospendere la parte dell'Accordo relativa ai prezzi al pubblico.

IN QUESTO NUMERO

DEDUZIONE COSTI MONETA ELETTRONICA: STATO AGITAZIONE CATEGORIA

La pubblicazione della Risoluzione n. 03/2019 del 14.01.2019 del Divisione Servizi dell'Agenzia delle Entrate in ordine ai meccanismi di compensazione...

IL PASTICCIO DEL CREDITO D'IMPOSTA SU STAFFETTA E QUOTIDIANO ENERGIA

Sul "pasticcio" del credito d'imposta sulle commissioni della moneta elettronica pubblichiamo [per g.c.] gli articoli comparsi in data odierna sull'argomento...

FIGISC ANISA NEWS 02/2019

SOMMARIO

> ACCORDO EG: DIFFIDA O.O.S.S. ALL'AZIENDA PER INADEMPIENZA

17 Gennaio 2019

> DEDUZIONE COSTI MONETA ELETTRONICA: STATO AGITAZIONE CATEGORIA

17 Gennaio 2019

> IL PASTICCIO DEL CREDITO D'IMPOSTA SU STAFFETTA E QUOTIDIANO ENERGIA

17 Gennaio 2019

[Scarica](#)

Nota informativa

a cura della Segreteria Nazionale FIGISC - ANISA
Piazza G. G. Belli, 2 - 00153 - Roma | Tel. +39 06 586 6351 Fax +39 06 583 31724
www.figisc.it | figisc@confcommercio.it | anisa@confcommercio.it



ACCORDO EG: DIFFIDA O.O.S.S. ALL'AZIENDA PER INADEMPIENZA

— 17 Gennaio 2019



I comitati di colore **EG** di **FAIB**, **FEGICA** e **FIGISC**, riuniti in sede unitaria, hanno esaminato lo stato delle relazioni con l'Azienda e fatto il punto sull'applicazione dell'Accordo del 17 luglio 2018.

Alla fine dell'incontro unitario i comitati di colore hanno registrato e condiviso le diverse criticità più volte segnalate approvando un ordine del giorno sul quale intendono impegnare l'Azienda.

I comitati di colore **EG**, **FAIB**, **FEGICA** e **FIGISC** denunciano la situazione di forte criticità delle gestioni, verificatasi fin dall'indomani del passaggio di proprietà delle aree di servizio dalla Esso italiana al gruppo anglo-pakistano.

La riunione unitaria fa seguito alle assemblee svolte dalle singole Federazioni su tutto il territorio Nazionale.

Nel corso degli incontri territoriali sono emerse ulteriori problematiche legate all'applicazione dell'Accordo, malgrado i gestori abbiano ottemperato alle previsioni contrattuali, dalla rinuncia alla quota fissa alla rimodulazione del proprio margine. Di contro **EG** non solo non ha ancora provveduto ad ottemperare a quanto previsto e condiviso nell'Accordo ma ha attuato una strategia che ad oggi è fortemente lesiva per le gestioni.

La politica di *pricing*, che posiziona l'azienda significativamente sopra i principali *competitor*, ha prodotto una contrazione media degli erogati intorno al 25% cui si somma la mancata manutenzione degli impianti e un'arretratezza dei sistemi di pagamento, cui l'azienda non ha messo mano, che penalizza fortemente l'operatività e l'attrattività delle aree.

I comitati di colore hanno ribadito che in materia di prezzi al pubblico il quadro normativo di riferimento e i contenuti derivanti dall'Accordo sindacale del 17.07.2018 in modo inequivocabile lasciano libero il gestore di fissare il prezzo al pubblico e, allo stesso tempo, vietano al fornitore in esclusiva di obbligare il rivenditore a rispettare un prezzo imposto.

In caso contrario si determinerebbe – secondo il legislatore nazionale e comunitario – una decadenza dalla deroga ad effettuare singole transazioni senza ottenere, in via preventiva e su tutti gli atti, la piena conformità ai trattati dell'Unione Europea ai sensi dell'art. 4 del Regolamento CE 330/2010.

Alla luce del richiamato disposto normativo, **FAIB**, **FEGICA** e **FIGISC**, richiamano l'azienda al rispetto dell'Accordo ed intimano l'immediata interruzione di indebite pressioni in materia di “*prezzo massimo*” normato all'art. 4 e regolamentato al successivo art. 8, evidenziando in caso di persistente condotta anticoncorrenziale che si vedrebbero costrette a segnalare la pratica all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato oltre che agli organi competenti della Direzione della Concorrenza della UE affinché sanzioni tali comportamenti assunti in violazione della norma e dello stesso Accordo tra le parti.

Di conseguenza, le Federazioni, dopo avere chiarito tale aspetto, riaffermano, in materia di prezzi al pubblico, la validità della piena e incontestabile facoltà del gestore di fissare autonomamente il proprio prezzo al pubblico. Allo stesso tempo **FAIB**, **FEGICA** e **FIGISC** riaffermano all'Azienda che tali condizioni economiche sono intese – ai sensi dell'Accordo del 17 luglio 2018, art. 7 punto B) – quali condizioni minime riconosciute nell'esclusiva disponibilità del gestore. Ne consegue, nel rispetto della normativa di settore, e dell'intangibilità del margine pattuito ai sensi della legislazione vigente – D. Lgs.32/98, L. 57/2001, L. 27/2012 – che non si determina alcuna violazione [Privacy & Cookies Policy](#) nel caso in

cui il superamento del prezzo massimo sia dovuto a diminuzioni del prezzo raccomandato o a variazioni di imposte/tasse fino ad esaurimento delle giacenze, realizzandosi al contrario una violazione dell'Accordo nel caso in cui l'azienda ne impedisse il libero conseguimento.

I comitati di colore **EG** di **FAIB**, **FEGICA** e **FIGISC**, nel riaffermare la loro piena condivisione dei contenuti economici e normativi previsti dall'accordo del 17 luglio 2018 diffidano l'Azienda ad attenersi ai contenuti dello stesso e invitano i gestori associati ad applicare puntualmente l'Accordo, ivi compreso, sotto forma di protesta, il prezzo massimo; chiedono al MISE di aprire la vertenza collettiva ai sensi del D.lgs. 32/98 art. 1 comma 6; proclamano lo stato di agitazione dei gestori e in assenza di un segnale tempestivo e concreto nei confronti dei temi posti, da un lato **calendarizzano azioni di contestazione e di chiusura degli impianti, entro la prima metà del mese di febbraio**, dall'altra **valutano di assumere la decisione di sospendere la parte dell'Accordo relativa ai prezzi al pubblico**.

Infine il comitato di colore **EG** delle tre Federazioni chiama in causa nuovamente la **ESSO** italiana, ritenendola la principale

responsabile dell'attuale situazione di *dumping* contrattuale e proporrà di allargare la protesta a tutti gli impianti a marchio **ESSO** che ad oggi non applicano l'accordo, a prescindere dai proprietari degli impianti, e si sottraggono alla normativa di settore.

DEDUZIONE COSTI MONETA ELETTRONICA: STATO AGITAZIONE CATEGORIA

— 17 Gennaio 2019



La pubblicazione della Risoluzione n. 03/2019 del 14.01.2019 del Divisione Servizi dell'Agenzia delle Entrate in ordine ai meccanismi di compensazione per dedurre, nella misura del 50 %, i costi delle commissioni per i pagamenti effettuati con modalità elettronica, ha suscitato la più viva preoccupazione delle Organizzazioni di Categoria dei gestori, che hanno immediatamente inviato un telegramma urgente ai Ministeri competenti, annunciando altresì misure di mobilitazione.

L'allarme è stato suscitato dalla interpretazione che l'Agenzia sembra avere dato in un passaggio della Risoluzione: «Considerato che il credito d'imposta in argomento è stato introdotto per agevolare l'utilizzo dei mezzi di pagamento tracciabili previsti ai fini della detraibilità dell'IVA e della deducibilità dei costi, lo stesso spetta per le commissioni addebitate con riferimento alle transazioni per le quali la detraibilità e la deducibilità sono subordinate alle suddette modalità di pagamento».

Da tale particolare interpretazione si potrebbe facilmente desumere che il costo delle commissioni che origina il corrispondente credito di imposta per il gestore non sia riferibile al 50 % di TUTTE le commissioni comunque sopportate a fronte di pagamenti con moneta elettronica, ma solo a fronte di quelle limitate alla platea che potremmo definire dell'invoice people, ossia di quanti, imprese e professionisti soggetti IVA, a fronte ovviamente anche del

rilascio della fattura elettronica per il rifornimento, possono portare in deduzione il costo del carburante ed esclusivamente a fronte di un pagamento tracciabile (carte di credito, di debito, prepagate), con una riduzione relevantissima del predetto credito di imposta.

Pertanto tale interpretazione è severamente restrittiva (oltre che palesemente in difetto di gerarchia rispetto alla normativa primaria) di quanto disposto all'art. 1, comma 924, della legge 27.12.2017, n. 205, che prevede, senza limitazioni di sorta, quanto segue:

«924. Agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante spetta un credito d'imposta pari al 50 per cento del totale delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate, a partire dal 1° luglio 2018, tramite sistemi di pagamento elettronico mediante carte di credito, emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.»

Di seguito si pubblica il testo del telegramma urgente che, in conseguenza dell'emanazione della Risoluzione dell'Agenzia, **FAIB**, **FEGICA** e **FIGISC** hanno inviato al Ministero delle Finanze e dello Sviluppo Economico,

TELEGRAMMA URGENTE

del 16 gennaio 2019 anticipato via posta elettronica

«Dott. Giovanni Trià, Ministro MEF

On.le Luigi DI MAIO, Ministro MISE

On.le Massimo GARAVAGLIA, Sottosegretario MEF

On.le Dario GALLI, Vice Ministro MISE

Scriventi federazioni gestori distribuzione carburanti esprimono profondo disagio et preoccupazione per contenuto recente risoluzione Agenzia entrate che decurta ingiustamente et contro disposto normativo credito imposta favore categoria introdotto at parziale rimborso oneri transazioni carte pagamento elettroniche causati peso fiscale gravante sui carburanti.

Ciò aggiungesi ulteriori criticità denunciate et non risolte oltreché drammatica onerosità et difficoltà operativa dovuta fatturazione elettronica.

Fibrillazione categoria costringe scriventi at immediata proclamazione stato agitazione et richiesta urgentissimo incontro volto a scongiurare altrimenti inevitabile sciopero nazionale.

Attesa riscontro, cordiali saluti.

f.to: Presidenti Landi / Di Vincenzo / Bearzi»



Il testo della citata Risoluzione n. 03/2019 del 14.01.2019 è il seguente:

«Roma, 14 gennaio 2019

OGGETTO: Istituzione del codice tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite il modello F24, del credito d'imposta spettante agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante ai sensi dell'articolo 1, commi 924 e 925, della legge 27 dicembre 2017, n. 205

L'articolo 164, comma 1-bis, del TUIR, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, inserito dall'articolo 1, comma 922, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, stabilisce che le spese per carburante per autotrazione

sono deducibili, nella misura prevista dal comma 1 del citato articolo 164 del TUIR, se effettuate esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate, emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.

L'articolo 19-bis.1, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal comma 923 del citato articolo 1 della legge n. 205 del 2017, ai fini della detraibilità dell'IVA, prevede che le operazioni, ivi indicate, debbano essere provate dal pagamento mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate, emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, o da altro mezzo ritenuto parimenti idoneo individuato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 4 aprile 2018 ha individuato i mezzi di pagamento idonei ai fini di quanto disposto dai citati commi 922 e 923, quali, tra l'altro, carte di credito, di debito e prepagate.

In proposito, l'articolo 1, comma 924, della stessa legge n. 205 del 2017, riconosce agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante un credito d'imposta, pari al 50 per cento delle commissioni addebitate in relazione alle transazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2018, tramite sistemi di pagamento elettronico mediante carte di credito, emesse dai soggetti ivi previsti. Tali disposizioni si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

Considerato che il credito d'imposta in argomento è stato introdotto per agevolare l'utilizzo dei mezzi di pagamento tracciabili previsti ai fini della detraibilità dell'IVA e della deducibilità dei costi, lo stesso spetta per le commissioni addebitate con riferimento alle transazioni per le quali la detraibilità e la deducibilità sono subordinate alle suddette modalità di pagamento.

L'articolo 1, comma 925, della legge n. 205 del 2017, poi, prevede che il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione.

Tanto premesso, per consentire l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta in argomento, tramite il modello F24, è istituito il seguente codice tributo:

– “6896”, denominato “Credito d'imposta pari al 50 per cento delle commissioni addebitate agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante, ai sensi dell'articolo 1, commi 924 e 925, della legge 27 dicembre 2017, n. 205”.

In sede di compilazione del modello “F24”, il suddetto codice tributo è esposto nella “Sezione Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.

Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l'anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.

Infine, si precisa che, ai sensi dell'articolo 37, comma 49-bis, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e successive modificazioni, ai fini dell'utilizzo in compensazione del credito d'imposta in argomento, i soggetti titolari di partita IVA sono tenuti a presentare il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.»

IL PASTICCIO DEL CREDITO D'IMPOSTA SU STAFFETTA E QUOTIDIANO ENERGIA

— 17 Gennaio 2019



Sul “pasticcio” del credito d'imposta sulle commissioni della moneta elettronica pubblichiamo [per g.c.] gli articoli comparsi in data odierna sull'argomento su **STAFFETTA QUOTIDIANA** e **QUOTIDIANO ENERGIA**:



STAFFETTA PETROLIFERA:

«Gestori al Governo: l'Agenzia Entrate ha decurtato il credito di imposta. Proclamato lo stato di agitazione, chiesto incontro urgente

la questione si nasconde tra le pieghe di una apparentemente ordinaria risoluzione dell'Agenzia delle Entrate, la 3/E del 14 gennaio. Ma l'effetto è esplosivo, comportando un probabile

dimezzamento del credito di imposta per i gestori carburanti sulle commissioni per i pagamenti con carta. E così le associazioni di categoria Faib, Fegica e Figisc hanno scritto ieri sera un telegramma urgente ai ministri dell'Economia (Giovanni Tria) e dello Sviluppo economico (Luigi Di Maio), al sottosegretario Mef Massimo Garavaglia e al vice ministro Mise Dario Galli, per annunciare lo stato di agitazione, chiedere un incontro urgente e minacciare lo sciopero in caso di mancata convocazione.

In sostanza, la risoluzione delle Entrate stabilisce che i gestori possono utilizzare come credito di imposta solo i costi delle commissioni per i pagamenti effettuati con contestuale emissione della fattura elettronica, e non per tutti i pagamenti effettuati con carte di credito e bancomat. Il che, a spanne, riduce il credito del 50%.

Questo il paragrafo chiave della risoluzione: “Considerato che il credito d'imposta in argomento è stato introdotto per agevolare l'utilizzo dei mezzi di pagamento tracciabili previsti ai fini della detraibilità dell'Iva e della deducibilità dei costi, lo stesso spetta per le commissioni addebitate con riferimento alle transazioni per le quali la detraibilità e la deducibilità sono subordinate alle suddette modalità di pagamento”.

La differenza non è da poco. La relazione tecnica alla disposizione introdotta nella Legge di bilancio 2018 quantificava in 17,3 milioni di euro l'ammontare complessivo del credito di imposta, con un aumento fino a 26 milioni nel 2020. L'Agenzia, con l'interpretazione restrittiva della norma data con la risoluzione, riuscirebbe a “recuperare” dunque poco meno di 10 milioni di euro.

Nel telegramma, le associazioni dei gestori esprimono “profondo disagio e preoccupazione” per la risoluzione che “decurta ingiustamente e contro il disposto normativo il

credito di imposta". Una disposizione che si aggiunge alle "ulteriori criticità denunciate e non risolte oltreché alla drammatica onerosità e difficoltà operativa dovuta alla fatturazione elettronica".



QUOTIDIANO ENERGIA:

Carburanti, gestori in agitazione per applicazione credito d'imposta

Faib, Fegica e Figisc contro la risoluzione delle Entrate che istituisce il codice tributo: "Decurta il bonus contro il disposto normativo". E chiedono a Mise e Mef "un incontro urgente o sarà sciopero"

Mentre non si esauriscono le criticità sollevate dai gestori sul fronte e-fattura, un nuovo elemento allarma la categoria, tornata a minacciare uno "sciopero nazionale".

Nell'istituire il codice tributo per il credito d'imposta spettante ai gestori per i pagamenti con carta, previsto dalla manovra 2018, la risoluzione n. 3/E delle Entrate ha infatti correlato il bonus all'emissione della fattura elettronica, spingendo Faib, Fegica e Figisc a proclamare lo stato di agitazione in un telegramma all'indirizzo dei ministri dello Sviluppo economico e dell'Economia, Luigi Di Maio e Giovanni Tria, nonché ai rispettivi viceministro e sottosegretario, Dario Galli e Massimo Garavaglia.

Il passaggio del testo finito nel mirino delle federazioni, in particolare, è quello in cui si sottolinea che il credito "spetta per le commissioni addebitate con riferimento alle transazioni

per le quali la detraibilità e la deducibilità sono subordinate" all'utilizzo dei "mezzi di pagamento tracciabili".

Nella comunicazione le organizzazioni sottolineano che in questo modo la risoluzione "decurta ingiustamente" e "contro" il "disposto normativo" il beneficio. Ciò in relazione al fatto che quest'ultimo avrebbe dovuto essere applicato a tutte le transazioni con moneta elettronica e non solo ai rifornimenti dei soggetti Iva per i quali è prevista la e-fattura, il cui obbligo è peraltro partito sei mesi dopo l'applicazione del *bonus* (al via lo scorso 1° luglio). Una situazione che, rimarkano nel telegramma i gestori, va ad affiancarsi alle "ulteriori criticità denunciate e non risolte" sulla rete e alla "drammatica onerosità" e "difficoltà operativa" per la fatturazione elettronica.

In attesa che si chiariscano le modalità con cui il nodo potrebbe essere sciolto, i presidenti di Faib, Fegica e Figisc, Landi, Di Vincenzo e Bearzi, richiedono quindi a Mise e Mef un "urgentissimo incontro" per scongiurare un "inevitabile sciopero nazionale".